



AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA DIRITTO ANNUALE

Roma, *data del protocollo*

Ai Sigg.ri Titolari o soggetti obbligati
delle Imprese individuali in elenco

Oggetto: *Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese. Art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 come aggiornato dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 – per “mancato compimento di atti gestione per tre anni consecutivi”.*

Gentilissimo Titolare o soggetto obbligato,

questa Camera di Commercio, al fine di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro cancellazione,

L'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004 stabilisce che l'Ufficio procede alla cancellazione della ditta individuale qualora verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

A tale proposito, Le comunico, che, per l'impresa di cui è socio, è stata avviata la procedura di cui alla lett. C), in quanto è stato accertato il “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi” declinato alla luce dell'aggiornamento previsto dall'art. 40 del D.L. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 in materia di cancellazioni d'ufficio, nonché della Circolare Mi.S.E. n. 3585/C del 14 giugno 2005.

Il procedimento potrà essere interrotto qualora, nei trenta giorni successivi al termine di pubblicazione della presente comunicazione all'Albo della Camera di Commercio, provvederà a depositare al Registro delle Imprese, in alternativa: a) l'istanza di cancellazione della Impresa individuale; b) la domanda di aggiornamento della Partita IVA e dell'attività svolta dall'impresa, nonché c) la domanda di iscrizione del domicilio digitale PEC attivo dell'impresa stessa. (Per il deposito nel Registro Imprese, potrà fare riferimento alle indicazioni contenute al seguente link https://www.rm.camcom.it/pagina228_impres-individuali.html.)

Il provvedimento di cancellazione verrà adottato, in assenza di Sue diverse indicazioni, decorsi quarantacinque giorni dall'affissione della presente comunicazione di avvio all'Albo della Camera, sulla base della Disposizione del Conservatore prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020.

AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA DIRITTO ANNUALE

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: cancellazionidufficio@rm.camcom.it.

La presente comunicazione di avvio viene notificata mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Roma secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

La relativa notizia viene, anche, annotata nella visura della Sua posizione.

Una copia della presente comunicazione è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma <https://www.rm.camcom.it> nella sezione “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese- Imprese Individuali 2023”.

Per concludere, Le fornisco doverosamente le seguenti indicazioni i sensi degli artt. 7 e 8 della suindicata L. 241/1990 e s.m.i.:

- Amministrazione competente: Camera di Commercio di Roma
- Oggetto del procedimento: Avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2 D.P.R. n. 247/2004
- Ufficio competente: AREA IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura Diritto Annuale – indirizzo di posta elettronica: cancellazionidufficio@rm.camcom.it; indirizzo di posta elettronica certificata: registroimprese.gisg@rm.legalmail.camcom.it
- Responsabile del Procedimento: Elisa Ceccarelli

Con i migliori saluti

Il Conservatore del Registro Imprese
Barbara Cavalli

Allegato: Elenco di n.62 (sessantadue) imprese individuali destinatarie della presente comunicazione.